



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 39 del 3 Ottobre 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 02 Ottobre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°14 a carico di:

1. Francesco Amariti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri (oggi ASD Cotronei Calcio);

2. la società ASD Cotronei Caccuri (oggi ASD Cotronei Calcio);

per rispondere:

- Francesco Amariti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri, - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver pagato all'allenatore Filippo Trapasso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 59/23 del 15.12.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2022, notificato alla società ASD Cotronei Caccuri a mezzo pec del 20.12.2022;
- la società ASD Cotronei Caccuri a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Francesco Amariti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 985pfi22-23, avente ad oggetto: *"Mancato pagamento da parte della società ASD Cotronei Caccuri in favore dell'allenatore Filippo Trapasso delle somme riconosciute dal Collegio Arbitrale della L.N.D.(C.U. n.4/2022 del 15.12.2022)";*

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata a mezzo pec in data 27.7.2023;

Vista la comunicazione fatta pervenire in data 26.7.2023 alla Procura Federale dal Comitato Regionale Calabria della LND, con allegata dichiarazione liberatoria, priva di data, di Filippo Trapasso e copia del documento di identità di quest'ultimo, depositati dalla società ASD Cotrone Caccuri;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 59/23 del 15.12.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2022, comunicato alla società ASD Cotronei Caccuri a mezzo pec del 20.12.2022;
 - Segnalazione del Comitato Regionale Calabria L.N.D. pervenuta in data 11.4.2023, con i seguenti allegati:
 - copia dei messaggi di posta elettronica certificata del 20.12.2022 e del 28.3.2023, con i quali il Comitato Regionale Calabria L.N.D. ha invitato e poi sollecitato la società ASD Cotronei Caccuri a trasmettere copia della liberatoria e del documento di identità dell'allenatore;
 - copia del messaggio di posta elettronica certificata del 20.12.2022, con il quale il Collegio Arbitrale e presso la L.N.D. ha trasmesso il lodo prot. n. 59/23 del 15.12.2022 alla società ASD Cotronei Caccuri;
 - copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 59/23 del 15.12.2022;
 - foglio censimento della società ASD Cotronei Caccuri per la stagione sportiva 2022 – 2023, completo di allegati e variazioni;
 - Foglio censimento della società ASD Cotronei Caccuri per la stagione sportiva 2022 - 2023, completo di allegati e variazioni;
- Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati è emerso quanto segue.

Francesco Amariti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento della somma di euro 5.055,40 dovuta all'allenatore, Filippo Trapasso, in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 59/23 del 15.12.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2022, ritualmente notificato alla società a mezzo pec in data 20.12.2022 (come da ricevuta di avvenuta consegna acquisita agli atti).

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale presso la LND ritualmente notificato a mezzo pec in data 20.12.2022 alla società inadempiente, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata, nonché ancora dai messaggi di posta elettronica certificata del 20.12.2022 e del 28.3.2023 con i quali il Comitato Regionale Calabria ha invitato e poi sollecitato la società ASD Cotronei Caccuri a trasmettere copia della liberatoria e del documento di identità dell'allenatore;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

Francesco Amariti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri; (ora ASD Cotronei Calcio) e la società ASD Cotronei Caccuri (ora ASD Cotronei Calcio);
per rispondere:

- Francesco Amariti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri, - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver pagato all'allenatore Filippo Trapasso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 59/23 del 15.12.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2022, notificato alla società ASD Cotronei Caccuri a mezzo pec del 20.12.2022;
- la società ASD Cotronei Caccuri a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Francesco Amariti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 2 ottobre 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Per i deferiti è comparso il signor Nicola Scavelli quale Presidente dell'ASD Cotronei Calcio già ASD Cotronei Caccuri.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Francesco Amariti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri (ora ASD Cotronei Calcio) mesi sei (6) di inibizione;
- la società ASD Cotronei Caccuri (ora ASD Cotronei Calcio) punto uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva in corso e 600,00 euro (Seicento,00) di ammenda;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, le seguenti richieste sanzionatorie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- Francesco AMARITI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cotronei Caccuri (ora ASD Cotronei Calcio) mesi SEI (6) di inibizione;
- la società ASD COTRONEI CACCURI (ora ASD COTRONEI CALCIO) punti UNO (1) di penalizzazione e 300,00 euro (trecento) di ammenda;

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e della società ASD SPORT PALMI 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEJO MARTIN VILLAREAL, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Sport Palmi 2018, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.3.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD SPORT PALMI 2018, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Villarreal Alejo Martin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e dal Sig. Massimo Marincola, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORT PALMI 2018;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORT PALMI 2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina